PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 6

Profughi e rimpatriati in servizio nei centri di raccolta o nelle prefetture

L'amministrazione civile dell'interno e' autorizzata a mantenere in servizio i profughi e i rimpatriati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, svolgono, almeno dal 1 gennaio 1964, mansioni impiegatizie o salariali presso i centri raccolta profughi o le prefetture. I profughi e i rimpatriati utilizzati con mansioni impiegatizie assumono la posizione di impiegati non di ruolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'applicazione della disciplina giuridica ed economica di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni. I profughi e rimpatriati utilizzati con mansioni salariali assumono, a decorrere dalla stessa data, l'inquadramento in soprannumero, in base alle mansioni svolte, nella pianta organica degli operai permanenti. Per la regolarizzazione della posizione del personale di cui ai precedenti commi, e' richiesto il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai pubblici impieghi, prescindendo dal limite massimo di eta'. I profughi e i rimpatriati di cui al secondo comma, i quali compiono, con inizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di servizio previsto nell'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, sono collocati in soprannumero nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente alla categoria di appartenenza. Agli effetti del trattamento di quiescenza, il periodo, durante il quale i profughi e i rimpatriati di cui al secondo e terzo comma hanno svolto, presso i centri raccolta profughi e le prefetture, le mansioni impiegatizie o salariali, e' considerato periodo di servizio civile non di ruolo, riscattabile a domanda. Tale personale, peraltro, puo', entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, optare per la regolarizzazione delle posizioni assicurative nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'INPS, mediante il versamento dei contributi base ed a percentuale maggiorati dell'interesse del 5%. A tal fine si prescinde dal termine di prescrizione.

Versione in vigore dal 28 agosto 1970, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-6-profughi-e-rimpatriati-in-servizio-nei-centri-di-raccolta-o-nelle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it